COMUNE DI REGGELLO
(Città Metropolitana di Firenze)

ALL. A

SCHEMA CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI REGGELLO E PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI (DATI SINGOLO IMPIANTO) SITUATO IN VIA COSTITUITO DA E SERVIZI.

ATTO REP. del

L'anno 2025 il giorno del mese di , nella residenza municipale, con la presente privata scrittura da valere in ogni miglior modo di ragione o di legge,

TRA

Il Comune di Reggello (di seguito E.L., in quanto Ente Locale) rappresentato dalla Dott.ssa Gabriella Pasquali, Posizione di Elevata Qualificazione del Settore AA.GG.– Servizi alla persona, che interviene non in nome proprio ma in nome e per conto del Comune di Reggello (P.I. 01421240480);

E

L'associazione con sede in , partita iva , tel. , mail rappresentata dal suo presidente Sig. , nato a il e residente in via n. , , codice fiscale

Gli stessi, avendo constatato e premesso:

- che la pratica sportiva, in quanto capace di coinvolgere un elevato numero di persone, possiede una naturale valenza sociale;
- che l'Amministrazione Comunale è istituzionalmente legittimata a favorire tutto quanto può contribuire ad un positivo e reale progresso della comunità di cui è espressione;
- che l'Amministrazione sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;

Premesso inoltre che:

- in data è stato pubblicato ed affisso all'albo comunale l'Avviso per la manifestazione di interesse per l'affidamento della **gestione dell'impianto sportivo** in oggetto, sito in località , via ,, costituito da campo da e servizi.
- le manifestazioni di interesse dovevano **pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro le ore del giorno ;**
- per la gestione il gestore dovrà attenersi a tutte le disposizioni contenute nell'avviso, nella vigente normativa in materia, nel Regolamento e nella deliberazione G.M., sotto indicati, e nella presente convenzione;

Tra le parti, come sopra costituite, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia, in particolare del D.Lgs. 36/2021 e successivi correttivi, della L.R. n.21 del 19.06.2024, del "Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali", (di seguito Regolamento), approvato con delibera CC.n°15 del 27.02.2025 e della deliberazione G.M. 70 del 25.06.2025

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola il rapporto tra il Comune di Reggello (di seguito Comune, Ente o Amministrazione comunale) e l'affidatario in relazione alla **gestione, dell'impianto sportivo di , concesso in uso nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e nelle dimensioni e confini risultanti dalla documentazione tecnica redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale Settore Lavori Pubblici** allegata alla presente convenzione o posta in atti.

2. Il Comune di Reggello in prospettiva di una valorizzazione e della migliore fruibilità dello stesso, concede all'ASD , rappresentato dal presidente Sig. l'utilizzazione dell'impianto sportivo sito in località via , n°**.** La gestione dovrà espletarsi con le modalità indicate dalla presente convenzione e negli atti e normative sopra indicati.

ART. 2
DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della presente convenzione fino al **30 giugno 2028** senza necessità di disdetta e con possibilità di rinnovo per massimo ulteriori anni 3.

ART. 3
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
MODALITA' PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI.

1. L'utilizzo del complesso sportivo, comprese attrezzature ed arredi in esso esistenti, è ammesso per attività sportive. L'utilizzo è ammesso anche per attività collaterali nel rispetto delle finalità e caratteristiche dell'impianto medesimo, previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale così come previsto dall'art.5 del Regolamento.

2. Deve essere consentita a tutti, singolarmente o in forma aggregata od associata, la possibilità di accedere agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività in essi esercitate. Per lo svolgimento di attività sportiva all'interno dell'impianto hanno priorità le associazioni sportive del territorio comunale.

3. L'accesso agli impianti sportivi è disciplinato dall'affidatario secondo un calendario ed un orario di fruizione, che deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico. L'utilizzo del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono gestiti e registrati dal gestore.

4. La gestione non può essere sospesa per alcuna causa senza il preventivo benestare del Comune, salvo le cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale

5. E' vietata la cessione totale della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento, fatta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione stessa. E' data infatti facoltà al gestore limitatamente al periodo di validità della gestione, di affidare a terzi i servizi per attività collaterali, previa dimostrazione del rispetto dei requisiti di legge e comunicazione delle generalità dell'eventuale gestore per il necessario gradimento. Se entro trenta giorni il competente ufficio comunale non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento.

6. Il tal caso l'affidatario ed il sub affidatario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevando il comune da qualsiasi tipo di responsabilità, **prevedendo nelle polizze di assicurazione di cui al successivo ART.5** specifici riferimenti ai vari tipi di attività previsti. Il gestore dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale copia dei relativi accordi/contratti, che dovranno risultare dai bilanci societari e di gestione.

7. In dettaglio gestore spetta quanto di seguito specificato:

- l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, realizzato nel rispetto della vigente normativa in materia (specificare caso per caso)
- lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, nel rispetto della normativa vigente, previo pagamento degli eventuali importi dovuti per il canone di esposizione pubblicitaria. La pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto e, laddove consentito dai regolamenti, anche rivolta verso l'esterno, deve avere un contenuto che non sia in contrasto o di nocumento, con l'immagine del Comune.
- l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal settore comunale competente;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alla propria pratica sportiva con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di affidamento (specificare caso per caso);
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di affidamento (specificare caso per caso);

L'affidatario inoltre:

- può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento, a

carattere occasionale, di attività di carattere ludico-ricreativo purché compatibili con l'attività principale;
- è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso e la documentazione prevista dalla vigente normativa;
- è obbligato alla redazione di una contabilità separata rispetto a quella dell'Associazione relativamente alla gestione dell'impianto, da presentare all'Amministrazione Comunale unitamente alla documentazione richiesta, secondo i tempi e le modalità indicate nella presente convenzione.

8. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, che è da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

9. L'utilizzo dell'Impianto deve avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per **il rispetto e la destinazione d'uso**, oltre alla **tutela dell'igiene e salute pubblica**, dell'ordine pubblico e nel rispetto di quanto previsto dalla L.81/2008. Per ogni **singola** attività il gestore ha l'obbligo **di provvedere ad ottenere le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.**

ART. 4
OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1**.** La gestione diretta dell'impianto sportivo, che non potrà inoltre essere usato se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione**,** costituito come sopra indicato, comporterà per il gestore l'assunzione delle seguenti obbligazioni:

- **conduzione tecnica e funzionale dell'impianto** da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune, mediante l'impiego di personale idoneo. In particolare spetta al gestore la conduzione degli impianti tecnologici e la fornitura dei materiali e prodotti necessari
- (SPECIFICARE CASO PER CASO) **volturazione a proprio nome dei contratti delle utenze**, nessuna esclusa e pagamento relativo ai consumi e tutto ciò che ne consegue (energia elettrica, gas idrici ecc.), mentre restano a carico del Comune le spese relative alla manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale dell'impianto, di competenza del Settore LL.PP.
- **assunzione di tutti gli obblighi previsti dal Dlgs. 81/2008** relativi alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e dalle altre vigenti normative in materia di sicurezza e gestione dell'emergenza, tra cui la redazione del DVR, che dovrà essere consegnato al Comune entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione;
- **rispetto di tutto quanto disposto dal D.Lgs. 36/2021** 'Riforma dello Sport' e successivi

correttivi;

- **apertura, chiusura, sorveglianza degli accessi, conduzione dell'impianto**, **allestimento e disallestimento** (ove necessario) mediante l'impiego di proprio idoneo personale/volontari. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati;
- **controllo sul numero delle persone ammesse** all'interno dell'impianto, che non deve essere superiore a quello stabilito dalla vigente normativa;
- **vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte di terzi a cui sia stato concesso l'utilizzo:** osservare e far osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dell'impianto sportivo e in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature ed a terzi. Farà uso delle attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità, curando in particolar modo:
    - **la gestione della sicurezza** in conformità alla normativa vigente in materia nell'esercizio dell'attività sportiva all'interno dell'impianto.
    - **la scrupolosa osservanza delle norme vigenti,** o che in prosieguo dovessero essere emanate, sia in materia igienica sanitaria, sia per la prevenzione degli incendi, degli infortuni e della sicurezza ed in particolare la L. 4 agosto 2021, n. 116 "Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici" e la L.R. 9 ottobre 2025, n.68 "Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva"
    - **l'adozione delle cautele necessarie per garantire l'incolumità** degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. Incombe sul gestore l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero prodursi
- **custodia e pulizia del complesso sportivo** (es. campo da gioco calcetto in erba sintetica, campo gioco tennis, pallaio, spogliatoio, servizi ecc.), degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il **ripristino o sostituzione** di tutti gli arredi/attrezzature del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza; le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario;
- sostenere tutti gli oneri previsti per il servizio di sorveglianza dell'intero impianto sportivo, comprese le aree verdi attrezzate. In casi di mancata o carente sorveglianza risponde il gestore;
- **ordinaria manutenzione** per la costante agibilità ed efficienza dell'impianto secondo quanto prescritto nell'ALL D.
- **pagamento del canone ricognitorio** annuo stabilito dall'Amministrazione Comunale;
- richiesta ed ottenimento delle eventuali **autorizzazioni amministrative** che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;
- **pagamento degli oneri, permessi e tasse** riguardanti l'impianto;
- consentire l'accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del comune nonché ad altri Enti od organismi competenti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo;
- procedere, a proprio carico, al personale occorrente, per tutte le attività in cui è richiesto

personale specializzato dotato di **particolari abilitazioni o diplomi professionali**, quando il ricorso al volontariato non sia sufficiente a garantire la gestione efficace dell'attività. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso, previsto dalle norme vigenti, è a carico dell'affidatario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto che del personale volontario.

- Utilizzare il personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia. In caso il gestore abbia lavoratori dipendenti è tenuto all'applicazione del CCNL di categoria. In caso di APS o ETS è tenuto al rispetto di quanto disposto dal D.L. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice Terzo Settore". Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità per ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che siano posti in essere per qualsiasi motivo tra il gestore e i terzi;

Il Gestore ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la **seguente documentazione**: il nominativo del referente dell'impianto e recapito telefonico; la planimetria dell'impianto; la documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro e documentazione relativa alla prevenzione incendi, il registro degli interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti.

Il gestore dovrà inoltre garantire:

- la diffusione e lo svolgimento di attività agonistica, non agonistica di avviamento allo sport e di promozione sportiva per squadre proprie e per quelle di altre associazioni sportive
- la pratica di tutte le discipline sportive compatibili con l'impianto nonché di manifestazioni ed eventi ad esse collegate;
- l'attività formativa per le scuole ed altre strutture educative del territorio.
- La valorizzazione delle attività sportive femminili
- l'apertura dell'impianto sportivo a tutti i cittadini, anche come centro di aggregazione per la frazione, con imparzialità d'uso dello stesso ai soggetti che ne facciano richiesta;
- la disponibilità dell'impianto, per attività di interesse pubblico a carattere straordinario, da conciliare con il normale uso dell'impianto stesso, purché compatibili con le caratteristiche del medesimo.
- disponibilità gratuita dell'impianto per iniziative promosse dal Comune

ART. 5
RESPONSABILITA' E DILIGENZA DELL'AFFIDATARIO

1. Il gestore si assume, in via diretta ed esclusiva, **ogni responsabilità civile derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi** azione o intervento effettuato da proprio personale o da terzi, che sia causa di danno alla funzionalità

degli impianti, alle attrezzature, cose o persone.
2. Il gestore dovrà **rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati** all'impianto ed alle attrezzature causati da terzi in dipendenza dall'uso dell'impianto stesso, nella misura che sarà stabilita dall'Amministrazione.
3. Il gestore è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone.
4. Il gestore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

5. Il gestore è tenuto a stipulare e trasmettere all'Amministrazione adeguate polizze assicurative, con durata pari alla validità della convenzione con le caratteristiche di seguito indicate:

• **contestualmente alla firma della presente convenzione è stata consegnata polizza responsabilità civile verso terzi e verso operatori RCT/RCO**, Polizza n del rilasciata da in data per l'importo di € a copertura rischi connessi all'uso ed alla gestione ed alla manutenzione degli impianti, sia all'interno dell'impianto che nel suo ambito di pertinenza con espressa indicazione come terzi del Comune, degli addetti e tutti coloro che entrano negli impianti a qualsiasi titolo, con massimale unico non inferiore ad euro 2.000.000,00 per sinistri, per persona e per danni a cose, resta ferma la responsabilità del gestore anche per danni eccedenti tale massimale.
• entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione dovrà essere consegnata all'Amministrazione **polizza antincendio rischio locativo e ricorso terzi** per danni alle strutture, impianti e attrezzature oggetto dell'affidamento per una somma assicurata pari ad Euro…. (diversa caso per caso), in base a quanto indicato nell'ALL. E.

Copia delle quietanze di pagamento relativa alle polizze di cui sopra dovrà essere trasmessa all'Amministrazione **entro cinque giorni** successivi alla scadenza annua della stessa. Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa, il gestore sarà unico responsabile manlevando il Comune da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto, la manutenzione dello stesso e le attività esercitate nello stesso dal gestore o da terzi.

ART. 6
ESENZIONE DI RESPONSABILITA' PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune di Reggello declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante lo svolgimento dell'attività sportiva o comunque da quanto forma oggetto del presente atto.

1. Il Gestore assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso

dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, nonché per i danni cagionati ai locali ed attrezzature dallo svolgimento della normale attività sportiva propria o di terzi, esonerando di fatto e di diritto il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 7
PATRIMONIO AFFIDATO – MANUTENZIONI - VERIFICHE

1. L'impianto sportivo viene affidato al gestore successivamente alla stipula della convenzione. Il **patrimonio comunale che viene affidato in gestione** è costituito dagli immobili, locali, impianti di servizio, impianti tecnologici ed attrezzature, facenti parte del complesso sportivo nello stato in cui si trovano, previa redazione di apposito verbale redatto da un referente dell'Amministrazione in contraddittorio con l'affidatario.

2. Analogo verbale sarà redatto al momento della riconsegna all'Amministrazione dell'impianto sportivo dall'Associazione/Società al termine della convenzione per scadenza naturale o anticipata.

3. L'affidatario deve assicurare la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendone l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, ordinaria e programmata, e la manutenzione ordinaria nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte dei terzi a cui si stata concesso l'utilizzo. Di norma, tranne casi nei quali per effetto di valutazioni di natura tecnico — operativa queste non restino a carico del Comune, sono a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda la presente convenzione le utenze sono a carico ……(specificare caso per caso)
All'affidatario spettano pertanto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria[1], manutenzione programmata, pulizie e custodia, dell'intero complesso sportivo costituito da: (segue descrizione del singolo impianto)

4. Le opere di **manutenzione straordinaria** sono a carico del Comune, che si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione, in relazione alle proprie disponibilità di bilancio secondo. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Gestore per l'eventuale interruzione delle attività.

5. Non possono in alcun modo considerarsi come '**manutenzione straordinaria' le spese di lavori derivanti dalla mancata ed imperfetta manutenzione ordinaria o quelli per i quali sia stata omessa**, da parte del gestore la segnalazione di cui al comma 7 del presente articolo.

6. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni allo stato dell'impianto affidato - intesi anche come opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione adeguamento e

[1] Per l'elenco degli interventi considerati di Piccola manutenzione e manutenzione ordinaria si veda l'allegato 'A' alla presente convenzione

innovazione - senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.

7. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla data in cui si verifichino eventuali necessità, deficienze, danni alle strutture ed agli attrezzi assegnati, guasti e inconvenienti di carattere straordinario al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. Il gestore è inoltre obbligato a denunciare al Comune gli eventuali danni riscontrati dopo lo svolgimento di ogni gara, previa contestazione ai singoli e/o alla società responsabile.

8. Il gestore, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi l'utilizzo dell'impianto, richiede al Comune di provvedere, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi, allegando eventualmente apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

9. Qualora l'Ente non sia in grado di provvedere all'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente con la necessaria tempestività, **può autorizzare il gestore a provvedere direttamente.** Alla liquidazione e al rimborso della spesa sostenuta dal gestore si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta. Al termine dell'affidamento tutte le eventuali migliorie, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, adeguamenti o innovazioni saranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell'Ente.

10. In caso di esecuzione di lavori non **autorizzati è fatto obbligo al gestore** del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca dell'affidamento.

11. In qualunque momento il Comune, con preavviso di **sessanta giorni naturali e consecutivi da notificarsi a mezzo pec/lettera raccomandata A.R. potrà apportare all'impianto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione**, adeguamento e innovazione che riterrà opportuni e necessari.

12. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere **inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal gestore al Comune.**

13. Il gestore, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può **a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive che risulti utile alla migliore funzionalit**à degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute.

14. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature da parte dell'Amministrazione Comunale ciascuno per quanto di competenza. Il gestore è tenuto a fornire la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, il gestore deve immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'Ente.

15. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli utilizzatori e sul gestore dell'impianto

ART. 8
PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il Gestore nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto nell'orario di massima dell'impianto, dalle **ore 08,00 alle ore 24,00.** è tenuto a rispettare le seguenti condizioni:

- **al mattino e nella fascia oraria** pomeridiana ricompresa tra le 14,00 e le 16,00 **l'impianto, se richiesto, sarà messo a disposizione gratuitamente del Comune e delle scuole dell'obbligo, prioritariamente a favore delle scuole del territorio di Reggello per le loro attività sportive didattiche ed extra didattiche,** in particolar modo per quelle sprovviste di palestre scolastiche, oltre che di associazioni di volontariato per lo svolgimento di attività a favore di soggetti diversamente abili, anziani, senza alcun onere di spesa.
- L'Amministrazione Comunale si riserva l'utilizzo esclusivo gratuito degli impianti per manifestazioni di interesse comunale, organizzate o patrocinate dall'Ente, anche in collaborazione con associazioni, per le giornate necessarie allo svolgimento delle stesse manifestazioni e secondo le modalità che verranno di volta in volta definite. L'utilizzo gratuito è disposto anche per soggetti espressamente autorizzati dal Comune, per lo svolgimento di attività di particolare interesse per la collettività.

ART. 9
CONTROLLO DI GESTIONE

1. L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione Comunale oltre al nominativo del responsabile dell'impianto, l'organigramma delle cariche sociali, nonché ogni variazione dei medesimi.
2. Il Comune **ha facoltà di esercitare ogni tipo di controllo** circa la regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme

regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali il gestore dovrà uniformarsi.

- Al fine di consentire tale controllo, il Gestore si obbliga annualmente a inviare all'Amministrazione Comunale una relazione descrittiva della situazione dell'impianto, comprendente gli **interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso dell'anno precedente** e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; nel caso fosse riscontrata qualche inadeguatezza il programma potrà anche essere modificato dai competenti; il programma è comunque integrabile da parte del gestore durante l'anno solare;
- **copia del rendiconto della gestione dell'impianto** relativa all'anno precedente, con apposita rendicontazione delle entrate e delle spese, come da modello che sarà trasmesso al gestore all'atto della stipula della convenzione, relazione tecnica illustrativa dell'attività sportiva svolta e registro di utilizzo del complesso sportivo da parte di terzi con il numero delle società utilizzatrici l'impianto e le quote introitate, che dovranno risultare nei bilanci;
- **copia dei bilanci consuntivo e di previsione dell'associazione,** approvati dall'assemblea dei soci;
- eventuali fatture e documenti a comprova delle spese sostenute, se richieste;
- copia dello Statuto dell'Associazione e dell'atto costitutivo della stessa se non già presenti agli atti dell'Ente.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontrasse eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne darà formale contestazione al gestore mediante PEC o raccomandata A.R., indicando le azioni da svolgere ed il termine perentorio per l'esecuzione.

ART. 10
TARIFFE

1. I proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli **impianti comprese quelle per le eventuali attività 'non sportive' spettano al Gestore.**

2. Le tariffe di cui al punto precedente devono **prevedere differenziazione per fasce orarie e per** tipo di utenza, con particolare riguardo ad agevolazioni e/o esenzioni a favore delle Associazioni. del Comune di Reggello e delle persone affette da disabilità o segnalate dai Servizi Sociali. Come previsto nella citata deliberazione G.M. 70/2025, le tariffe sono determinate dal gestore ma con obbligo di vigilanza circa la congruità delle stesse da parte delle preposte strutture tecniche del Comune che in qualsiasi momento può stabilire tariffe diverse nel caso di accertata incongruità delle stesse. Una tabella con le tariffe dovrà essere esposta al pubblico e consegnata all'Amministrazione Comunale all'inizio di ogni stagione agonistica.

3. Ogni variazione alle tariffe dovrà essere approvata prima dell'inizio di ogni anno sportivo e fino ad allora dovranno essere rispettate quelle al tempo vigenti così come concordate con l'Amministrazione.

ART. 11
CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione comunale eroga al gestore un contributo annuo di € (SPECIFICARE CASO PER CASO) pari all'importo offerto in sede di presentazione della manifestazione di interesse, per le spese di gestione a suo carico, tra cui la manutenzione ordinaria e le utenze.
2. Il suddetto contributo sarà erogato annualmente al gestore previa attestazione da parte del Settore LL.PP. concernente il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, relativi alla regolare conduzione dell'impianto con particolare riferimento a quelli di manutenzione ordinaria a carico del gestore e previa presentazione di regolare fattura corredata da rendiconto di gestione, **da presentare utilizzando l'apposito modulo che sarà consegnato all'affidatario dopo la stipula della convenzione**, con acclusa documentazione idonea a documentare le spese sostenute.
3. Potrà essere concordata con il gestore la liquidazione di un eventuale acconto che non potrà essere superiore al 50% dell'importo complessivo annuo, che sarà comunque erogato previa presentazione di formale richiesta scritta con acclusa la suddetta documentazione, corredata da idonei giustificativi, a dimostrazione delle spese sostenute relativa al periodo per il quale è richiesto l'acconto.
4. Al contributo sarà applicata ritenuta di acconto del 4% se dovuta (da stabilire caso per caso)
5. contributo annuo, determinato a seguito del ribasso proposto in sede di gara, verrà erogato con riferimento alle risultanze del bilancio di gestione dell'impianto che il gestore è tenuto a presentare annualmente e presa visione del bilancio societario del gestore. In caso di presenza di utile nel bilancio di gestione dell'impianto e/o nel bilancio societario l'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare se procedere ad una rideterminazione del contributo stesso.

ART. 12
CANONE, CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. Il Gestore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione comunale **un canone ricognitorio annuo di €** (da stabilire caso per caso), da pagare entro il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Sono a carico del Gestore, oltre a ogni imposta e tassa, compresa quella relativa allo smaltimento dei rifiuti le utenze, salvo il caso in cui le suddette utenze rimangono in carico al Comune, come indicato nella 'scheda impianto'.

ART. 13
CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi a suo carico il Gestore **contestualmente alla stipula della presente convenzione** presta **una cauzione di € mediante polizza fideiussoria** assicurativa n del rilasciata da --------per l'importo di € pari al 10% del valore dell'impianto comunicato come stimato dal Settore LL.PP.

2. Detta cauzione sarà svincolata dopo la redazione del verbale di restituzione effettuato in contraddittorio tra il gestore e un referente dell'Amministrazione e soltanto dopo avvenuta la regolare riconsegna al Comune medesimo dell'impianto in uso e sempre che il gestore abbia adempiuto ad ogni suo obbligo, ed ogni eventuale controversia sia stata definita e liquidata.

3. Il Comune avrà diritto di incamerare la cauzione di cui sopra fino alla concorrenza di ogni suo credito in caso di insolvenza o di inadempienza del gestore, e di danni da esso eventualmente arrecati all'impianto, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione.

4. In caso di escussione la polizza dovrà essere ricostituita per il totale importo, pena la risoluzione della convenzione.

ART. 14
EFFETTO OBBLIGATORIO DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione non è impegnativa per il Comune finché non sia intervenuta ogni approvazione di legge, mentre per il gestore ha effetto dalla data della stipula.

ART. 15
RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione Comunale dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio tra il gestore ed un rappresentante dell'Amministrazione, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.

ART. 16
CESSAZIONE O REVOCA ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio affidato e per l'estinzione, scioglimento o trasformazione del gestore, la concessione può cessare per **decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento**, secondo quanto previsto di seguito.

- Viene pronunciata la **decadenza dell'affidamento della gestione dell'impianto, previa**

diffida a provvedere nel termine minimo **di quindici giorni**, nei seguenti casi:

a) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del Comune;
b) completa cessione della gestione dell'impianto affidato.

- L'Affidamento può essere inoltre revocato nei seguenti casi:
  a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  b) per gravi motivi di ordine pubblico;
  c) per il venire meno della fiducia nei confronti del Gestore, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con gli obblighi dedotti in convenzione;

- La concessione **può essere risolta** per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il Gestore:
  a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
  b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
  c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
  e) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti;
  f) gravi inadempimenti relativi al mancato pagamento di tributi ed imposte comunali;

ART.17
PENALI

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera non conforme a quanto previsto nella presente convenzione, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo pec/raccomandata A/R invitando il gestore ad ovviare agli inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee affinché il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dalla convenzione.
2. Il gestore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro **sei giorni** dalla notifica della contestazione stessa.
3. In caso all'esito del procedimento di cui sopra siano accertati da parte del Comune inadempimenti rispetto a quanto stabilito nella convenzione, salvo che non siano dovuti a cause di forza maggiore, il Comune si riserva di infliggere una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'Amministrazione, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
4. Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, riscontrate a seguito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione, saranno comminate le penali di seguito individuate:

-- inadempienze negli interventi di manutenzione dell'impianto sportivo, resede e spazio

verde attrezzato: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.500,00 in funzione della gravità dell'inadempimento;

- mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro: da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000.00, in funzione della gravità dell'inadempimento;
- totale mancata manutenzione ordinaria degli impianti: € 2000,00;
- atteggiamento degli operatori non corretto nei confronti dell'utenza o non conforme agli standard di erogazione di un servizio pubblico: da un minimo di € 250,00 ad un massimo di €500,00 per ogni rilievo accertato;
- ritardo nell'apertura degli impianti al pubblico o per sua chiusura anticipata: €50,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata apertura degli impianti: € 250,00 per ciascuna giornata di mancata apertura;
- altre inadempienze agli obblighi stabiliti dalla presente convenzione si applicherà una penalità di importo variabile da € 50,00 a € 500,00 in relazione alla gravità della mancanza, agli eventuali disservizi prodotti e alla presenza di eventuali precedenti inadempienze.

5. L'applicazione delle penalità di cui sopra non preclude l'esercizio di eventuali azioni risarcitorie da parte del Comune.
6. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.
7. Il Comune si riserva di eseguire d'ufficio le attività previste omesse dal gestore, addebitandone ad esso il relativo costo.
8. Nel caso di grave violazione o inadempienza il Settore AA.GG. - Servizi alla Persona procederà ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
9. Qualora nel corso del servizio si verifichino ripetuti casi di inadempimento contrattuale il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

ART. 18
RECESSO

1. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorno 60 per motivi di interesse pubblico, anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi.

ART. 19
LEGGI E REGOLAMENTI DA OSSERVARSI

1. Tutte le spese inerenti al presente atto, imposte e tasse e quanto altro occorra per dare corso legale alla presente convenzione, immediate e future, sono a carico del gestore;
2. Per quanto non regolato dalla presente convenzione, si richiamano le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'immobile, restando però sempre esonerato il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che al gestore ed ai terzi potessero derivare dalla concessione.

ART.20
TUTELA DEI DATI PERSONALI E PRIVACY

Con la presentazione dell'offerta l'affidatario autorizza il Comune di Reggello all'utilizzo dei dati personali forniti ai fini del presente affidamento ai sensi della vigente normativa. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Per informazioni sul trattamento dei dati: https://www.comune.reggello.fi.it/privacy-trattamento-dati
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati:
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Reggello
Responsabile interno del trattamento dei dati è L'elevata Qualificazione Responsabile Settore Affari Generali Servizi alla persona dott.ssa Gabriella Pasquali
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di Reggello assegnati alle strutture interessate dal presente affidamento

Con la firma della presente convenzione il gestore dichiara di essere consapevole che nell'espletamento dell'incarico potrà effettuare trattamenti di dati personali soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali e attesta di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali

ART.21
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il gestore è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata della convenzione;

ART.22
FORO

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione il foro competente unico ed esclusivo, sarà quello di Firenze.

LA POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL
SETTORE AA.GG.– SERVIZI ALLA PERSONA

Dott.ssa Gabriella Pasquali _____

IL PRESIDENTE

COMUNE DI REGGELLO
(Città Metropolitana di Firenze)

Sig. _____

Ai sensi degli art. 1341e 1342 del codice civile l'affidatario accetta espressamente le seguenti clausole:

Art. 3 Organizzazione delle attività – Modalità per l'uso e la gestione degli impianti
Art. 4 Obblighi dell'affidatario
Art. 5 Responsabilità e diligenza dell'affidatario
Art. 7 Patrimonio Affidato – Manutenzioni e verifiche
Art. 9 Controllo di gestione
Art.10 Tariffe
Art.11 Contributo
Art.12 Canone consumi imposte e tasse
Art.13 Cauzione
Art. 16 Cessazione o revoca anticipata dell'affidamento
Art. 17 Penali
Art. 22 Foro

IL PRESIDENTE